

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

Ancillae Domini APS (adeguato al D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i. – Codice del Terzo Settore)

ART. 1

(Denominazione, sede e durata)

È costituita, ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (di seguito "Codice del Terzo Settore" o "CTS"), una associazione denominata "Ancillae Domini APS", d'ora in avanti "associazione", con sede legale nel Comune di Nicolosi (CT), via Mantova 41, e durata illimitata.

ART. 2

(Scopo, finalità e attività)

L'associazione, ispirandosi all'opera benefica di madre Veronica Gervasi, non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento, prevalentemente in favore di terzi, di una o più delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 CTS, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati.

Le attività di interesse generale includono, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- Promozione della cultura della legalità, della pace, della nonviolenza e della difesa non armata;
- Promozione del dialogo interreligioso, della preghiera, della lettura di testi spirituali, del rispetto dei valori umani e religiosi;
- Attività di beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti, erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate;
- Alloggio sociale e attività residenziali temporanee per bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
- Agricoltura sociale;
- Interventi e prestazioni sanitarie;
- Formazione alla manualità e all'economia domestica, in particolare per persone svantaggiate;
- Attività di socializzazione e promozione dell'istruzione;
- Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività editoriali di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato.

L'associazione può esercitare, ai sensi dell'art. 6 CTS, attività diverse da quelle di interesse generale, purché secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti dalla normativa vigente. Può altresì svolgere attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza.

ART. 3

(Ammissione e numero degli associati)

Il numero degli associati è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono aderire all'associazione le persone fisiche e gli enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro che condividano le finalità associative e partecipino alle attività con la loro opera, competenze e conoscenze.

La domanda di ammissione, redatta per iscritto, deve contenere:

- Dati anagrafici e di contatto;
- Dichiarazione di conoscenza e accettazione integrale dello statuto e degli eventuali regolamenti;
- Impegno a rispettare le deliberazioni degli organi associativi.

Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità e le attività dell'associazione. La deliberazione di ammissione è comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati. In caso di rigetto, motivato e comunicato entro 60 giorni, l'istante può chiedere che si pronunci l'Assemblea.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dal presente statuto.

ART. 4

(Diritti e obblighi degli associati)

Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative. È espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Gli associati hanno diritto di:

- Eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- Essere informati sulle attività e controllarne l'andamento;
- Frequentare i locali e partecipare a tutte le iniziative promosse;
- Proporre iniziative e concorrere all'elaborazione del programma;
- Essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute e documentate;
- Prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi.

Gli associati hanno l'obbligo di:

- Rispettare statuto e regolamenti;
- Svolgere la propria attività in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti;

- Versare la quota associativa secondo le modalità e i termini stabiliti dall'Assemblea.
-

ART. 5

(Perdita della qualifica di associato)

La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L'esclusione è deliberata dall'Assemblea, con voto segreto e previa audizione dell'interessato, nei casi di gravi violazioni statutarie, regolamentari o di danno materiale/morale all'associazione.

Il recesso deve essere comunicato per iscritto al Consiglio Direttivo e ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, se presentato almeno tre mesi prima.

I diritti di partecipazione non sono trasferibili. Le quote associative non sono rimborsabili, rivalutabili né trasmissibili. Gli ex associati non hanno alcun diritto sul patrimonio associativo.

ART. 6

(Organi dell'associazione)

Sono organi dell'associazione:

- L'Assemblea dei soci;
- Il Consiglio Direttivo;
- Il Presidente;
- L'Organo di controllo (se nominato);
- Il Collegio dei Revisori dei Conti (se nominato).

Ai componenti degli organi associativi non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

ART. 7

(Assemblea dei soci)

Hanno diritto di voto in Assemblea tutti gli associati iscritti da almeno tre mesi e in regola con il versamento della quota.

Ogni associato ha diritto a un voto. È ammessa la delega scritta ad altro associato (massimo tre deleghe per ciascun socio).

La convocazione dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta contenente il

luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, inviata almeno sette giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati; la convocazione si intende valida anche se consegnata a mano o inviata per email comunicata al momento dell'adesione.

L'Assemblea è convocata dal Presidente almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio e ogniqualvolta se ne ravvisi la necessità o su richiesta motivata di almeno un decimo degli associati.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

Competenze inderogabili dell'Assemblea:

- Nomina e revoca dei componenti degli organi associativi;
- Approvazione del bilancio di esercizio;
- Delibera sulle modifiche statutarie e sull'eventuale regolamento interno;
- Delibera su scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'associazione e sulla devoluzione del patrimonio;
- Delibera su ogni altro oggetto attribuito dalla legge o dallo statuto.

Per modificare lo statuto occorre la presenza di almeno 3/4 degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno 3/4 degli associati.

ART. 8

(Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri compreso tra 5 e 9, di cui almeno tre devono essere suore appartenenti alla Congregazione "Ancillae Domini". I restanti membri sono eletti dall'Assemblea tra gli associati. Il Consiglio Direttivo dura in carica sino a revoca e/o dimissioni ed è rieleggibile.

La presenza di almeno tre suore "Ancillae Domini" nel Consiglio Direttivo è condizione essenziale per la validità della sua composizione e delle relative deliberazioni. In caso di impossibilità a ricoprire tali posizioni da parte delle suore, l'Assemblea provvede a modificare la composizione del Consiglio Direttivo nel rispetto delle finalità associative e delle disposizioni di legge.

Competenze principali:

- Esecuzione delle deliberazioni assembleari;
- Predisposizione dei programmi di attività e del bilancio;
- Delibera su ammissione ed esclusione degli associati;
- Gestione dei beni e delle risorse;
- Stipula di atti e contratti;
- Nomina del Presidente, Vicepresidente e Segretario/Tesoriere tra i suoi membri.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti, salvo quanto previsto dalla clausola speciale di seguito riportata.

Clausola speciale: In caso di cessione del patrimonio associativo o di destinazione dello stesso ad attività che non rispettino lo scopo di proseguire l'opera benefica iniziata da madre Veronica Gervasi, mantenendone integri spirito e fedeltà alle Sue direttive, le relative decisioni devono essere adottate all'unanimità dei componenti del Consiglio Direttivo.

ART. 9

(Presidente)

Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione, convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, cura l'esecuzione delle deliberazioni e compie tutti gli atti di ordinaria amministrazione.

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri e dura in carica quanto il Consiglio Direttivo.

In caso di assenza o impedimento, è sostituito dal Vicepresidente.

ART. 10

(Organo di controllo)

L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla legge. Vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adequatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile.

I componenti devono possedere i requisiti di cui all'art. 2397, co. 2, c.c. e si applica l'art. 2399 c.c.

ART. 11

(Revisione legale dei conti)

Se obbligatorio per legge o su decisione dell'Assemblea, è nominato un revisore legale o un collegio dei revisori, scelti tra gli iscritti al Registro dei revisori legali.

ART. 12

(Patrimonio e risorse economiche)

Il patrimonio dell'associazione, comprensivo di ricavi, rendite, proventi e altre entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Le risorse economiche provengono da:

- Quote associative;
- Contributi pubblici e privati;
- Donazioni e lasciti testamentari;
- Proventi da attività di raccolta fondi;
- Proventi da attività diverse di cui all'art. 6 CTS.

ART. 13

(Divieto di distribuzione degli utili)

È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili, avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai soci, lavoratori, collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi associativi, anche in caso di recesso o scioglimento individuale del rapporto associativo, salvo che la destinazione o distribuzione non siano imposte dalla legge.

ART. 14

(Bilancio di esercizio e bilancio sociale)

L'associazione redige annualmente il bilancio di esercizio, con decorrenza dal 1° gennaio, predisposto dal Consiglio Direttivo e approvato dall'Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.

Al superamento delle soglie previste dalla normativa vigente, l'associazione redige e pubblica il bilancio sociale secondo le linee guida ministeriali.

ART. 15

(Libri sociali)

L'associazione tiene i seguenti libri:

- Libro degli associati;
- Registro dei volontari;
- Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo e degli eventuali

altri organi associativi.

Gli associati hanno diritto di esaminare i libri associativi secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo.

ART. 16

(Volontari)

I volontari svolgono la loro attività in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

Ai volontari possono essere rimborsate solo le spese effettivamente sostenute e documentate, entro limiti e condizioni preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo. È vietato il rimborso forfetario.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'associazione assicura i volontari contro infortuni, malattie e responsabilità civile verso terzi.

ART. 17

(Lavoratori)

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al regolare funzionamento o per qualificare/specializzare l'attività svolta, nel rispetto dei limiti di legge. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari.

ART. 18

(Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

In caso di scioglimento o estinzione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore operanti in identico o analogo settore.

L'Assemblea nomina uno o più liquidatori, preferibilmente tra gli associati.

ART. 19

(Rinvio)

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, dagli eventuali regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applicano le disposizioni del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore) e, in quanto compatibili, del Codice civile.

Approvato dall'Assemblea in data 03/12/2025 In vigore dal 03/12/2025

Marie France Baldassarri

Carver Edoardo

Fulda Vito

Simone S. Lippoliti

Ciurria Laura Castiglioni

Di Niceli Ignazia

Signorello Rosalba

Guzzi Ilumin

Alf

Mrs. Dr. Mura

ART. 2 - Motivazione dell'acquistamento

La modifica del statuto e le presenti norme sono state adottate al fine di
attuare le disposizioni del Codice del Terzo Settore (D.Lgs. 117/2017)
confermando l'adesione al Registro Imprese del Terzo Settore (RIS) e
facendo riferimento agli obiettivi e agli scopi previsti per la Associazione
Promozione Sociale (APS).